

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

21° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 10 DICEMBRE 1996

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente ZECCHINO
indi del vice presidente CIRAMI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1389) Soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense, testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cesetti ed altri e Pasetto Nicola. Approvato dalla Camera dei deputati

(1371) BATTAGLIA: Soppressione dell'albo dei procuratori legali

(Seguito della discussione congiunta e approvazione in un testo unificato)

PRESIDENTE:

- CIRAMI (CCD)..... Pag. 4, 6, 7 e *passim*

- ZECCHINO (PPI)..... Pag. 2, 3
BATTAGLIA (AN) 9
BERTONI (Sin. Dem.-l'Ulivo) 14, 15, 17 e *passim*
BUCCIERO (AN) 5, 6, 10 e *passim*
CALLEGARO (CDU)..... 5, 6, 9 e *passim*
CARUSO Antonino (AN).... 16, 18, 19 e *passim*
FOLLIERI (PPI) 10, 22
MELONI (Misto)..... 6, 11, 12
MILIO (Forza Italia)..... 10, 18
MIRONE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia..... 3, 4, 7 e *passim*
GRECO (Forza Italia), relatore alla Commissione 2, 3, 4 e *passim*
RUSSO (Sin. Dem.-l'Ulivo).... 5, 6, 7 e *passim*
SCOPELLITI (Forza Italia)..... 7, 11, 23

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1389) *Soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense*, testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cesetti ed altri e Pasetto Nicola. Approvato dalla Camera dei deputati

(1371) *BATTAGLIA: Soppressione dell'albo dei procuratori legali*

(Seguito della discussione congiunta e approvazione in un testo unificato)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1389 e 1371. Ricordo che nella seduta precedente è stato approvato l'articolo 1 nel testo redatto dal Comitato ristretto. Passiamo pertanto all'esame e all'approvazione degli articoli successivi.

Art. 2.

(Iscrizione all'albo degli avvocati)

1. I procuratori legali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nel relativo albo sono iscritti d'ufficio nell'albo degli avvocati.

2. L'anzianità a tutti gli effetti decorre dalla data di iscrizione all'albo dei procuratori legali.

3. Dalla data entrata in vigore della presente legge, i titoli necessari per la iscrizione all'albo dei procuratori legali secondo le disposizioni di cui al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, ed al regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, e successive modificazioni, consentono la iscrizione all'albo degli avvocati.

4. Restano ferme le disposizioni che regolano le iscrizioni di diritto all'albo degli avvocati e all'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

GRECO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, riprendiamo l'esame di questo testo unificato, integrandolo con alcuni degli emendamenti presentati dal Governo al Comitato ristretto. Alcuni di questi coincidevano già con il testo unificato predisposto, in altri casi sono state apportate talune modifiche.

L'articolo 2 prospetta meglio le previsioni contenute nel disegno di legge licenziato dalla Camera ed è il frutto della fusione degli articoli 2 e 3 dello stesso disegno di legge. Abbiamo emendato le previsioni licenziate dalla Camera perchè poco chiare e tali da indurre ad interpretazioni

errate. Sembrava, infatti, che si dovesse equiparare l'avvocato al procuratore legale e non viceversa.

Al comma 1 di tale articolo abbiamo previsto che: «I procuratori legali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nel relativo albo sono iscritti d'ufficio nell'albo degli avvocati». A tutti gli effetti, l'anzianità decorre dalla data di iscrizione all'albo dei procuratori legali. Questo - che è il comma 2 - è stato aggiunto per rispondere all'emendamento presentato dal Governo. Il comma 3 troverà applicazione per i procuratori che dall'entrata in vigore della legge, per qualsiasi causa, si dovessero trovare non iscritti all'albo. Il quarto comma infine prevede che: «Restano ferme le disposizioni che regolano le iscrizioni di diritto all'albo degli avvocati e all'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori».

MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo prende atto delle modifiche apportate secondo il suo suggerimento - di carattere tecnico e non di carattere formale - ed esprime parere favorevole all'articolo 2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Presidenza del vice presidente CIRAMI

Art. 3.

(Sostituzione del termine «procuratore legale»)

1. Il termine «procuratore legale» contenuto in disposizioni legislative vigenti si intende sostituito con il termine «avvocato».

GRECO, *relatore alla Commissione*. L'articolo 3 migliora l'articolo 4 del disegno di legge licenziato dalla Camera ed è volto a sostituire il termine «procuratore legale» con il termine «avvocato» in tutti i testi legislativi.

MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo suggeriva, sempre per migliorare il testo, di scegliere tra il termine di procuratore legale e quello di procuratore perchè in alcune disposizioni...

GRECO, *relatore alla Commissione*. Vorrei far osservare che il termine «procuratore», quando viene usato, è adoperato non nel senso di procuratore legale - lo si può leggere nel codice penale e nel codice di procedura civile - ma nel senso di rappresentanza. Ciò deve sussistere perchè una cosa è il procuratore legale altra è il procuratore. La *ratio legis* si capisce, il testo a me sembra chiaro.

Usiamo il termine di procuratore sottintendendo che si tratti di procuratore legale.

MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Esprimo parere favorevole sull'articolo al nostro esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Art. 4.

(Termini temporali relativi alla iscrizione all'albo per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione)

1. Il periodo di esercizio della professione di avvocato necessario per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, è di dodici anni.

2. Per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti all'albo dei procuratori legali ovvero all'albo degli avvocati, si considera, ai fini del termine di cui al comma 1, anche il periodo di esercizio della professione di procuratore. Tuttavia, se più favorevole, il termine di cui al comma 1 è ridotto a sette anni e decorre dalla iscrizione all'albo degli avvocati per coloro che hanno conseguito l'iscrizione a tale albo mediante il superamento dell'esame previsto dall'articolo 28 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36.

3. Il periodo di esercizio della professione di avvocato, previsto dall'articolo 3 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, per l'ammissione all'esame per l'iscrizione all'albo speciale è elevato a cinque anni. Per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'albo dei procuratori legali ovvero degli avvocati da meno di un anno, l'esercizio della professione di procuratore si considera, ai fini del termine di cui al precedente periodo, equipollente all'esercizio della professione di avvocato. Per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti all'albo degli avvocati, il termine per l'ammissione all'esame rimane di un anno decorrente dalla iscrizione a detto albo.

Colleghi, per un ordinato svolgimento dei lavori ritengo opportuno esaminare l'articolo 4 comma per comma.

GRECO, *relatore alla Commissione*. L'articolo 4, corrispondente all'articolo 5 del disegno di legge n. 1389, è stato migliorato - certo potrebbe anche non essere così - perchè abbiamo cercato di evitare una possibile discriminazione tra coloro i quali avevano superato l'esame di avvocato e coloro i quali invece, in base a questa legge, avrebbero avuto

direttamente accesso dopo dodici anni all'albo degli avvocati, senza aver superato l'esame stesso. Non si prevedeva infatti alcuna differenziazione tra le due categorie di persone, ossia tra chi aveva superato l'esame e chi no. I secondi, infatti, nonostante tale differenza, si sarebbero trovati ad essere equiparati ai primi.

L'articolo 4 è composto da tre commi. Il primo stabilisce che il periodo di esercizio della professione di avvocato necessario per il patrocinio in Cassazione è per tutti di dodici anni; con ciò è stato recepito un suggerimento venuto dagli avvocati. Faccio presente, ma i colleghi sicuramente lo sapranno, che attualmente sono previsti quattordici anni. Ricordo altresì che la modifica del periodo «da quattordici anni a dodici anni» non è stata da noi introdotta, bensì dalla Camera - malgrado l'opposizione del Governo - che ha ritenuto opportuno modificare la normativa precedente che risaliva al 1993.

BUCCIERO. Le motivazioni addotte dal relatore non mi sembrano valide. Vorrei sapere dai colleghi per quale motivo tale termine è stato ridotto.

RUSSO. Se dovessi esprimere una valutazione strettamente personale, sarei della medesima opinione del collega Bucciero. Tuttavia, sono arrivato alla conclusione di dare il mio assenso al termine di dodici anni per il seguente motivo.

Ho visto che nella discussione alla Camera questo tema è stato quello più dibattuto; vi erano numerosi emendamenti che proponevano una riduzione più sensibile del termine e alla fine l'indicazione di dodici anni ha rappresentato un punto di equilibrio.

Allora, anche nell'ottica di arrivare all'approvazione definitiva del disegno di legge, tornare ai quattordici anni probabilmente significherebbe provocare una nuova modifica da parte della Camera; pertanto, personalmente sono dell'opinione di prendere atto di questo orientamento emerso nell'altro ramo del Parlamento, consentendo così alla riduzione a dodici anni.

Questa è la mia personale spiegazione, non so quanto convincente ma ispirata ad una valutazione di realismo.

CALLEGARO. È una spiegazione, a mio avviso, convincente, se abbiamo a cuore che il provvedimento arrivi presto in porto.

Ma c'è un altro discorso da fare. Direi che in tutto lo spirito di questo disegno di legge c'è una tendenza a diminuire un po' tutti i termini. Anche per quanto riguarda, ad esempio, le giurisdizioni superiori, mi pare che, fra l'altro, fossimo nel 1933 quando si parlò di sei anni più otto, cioè di sei anni per la iscrizione all'albo degli avvocati e di otto anni per la iscrizione all'albo dei cassazionisti.

BUCCIERO. Eravamo nel 1933, quando si studiava meglio.

CALLEGARO. Comunque ora siamo nel 1996; l'accelerazione che c'è stata in tutto c'è stata anche nello spirito della legge. In fin dei conti due anni a me pare che non costituiscano poi chissà quale

grande differenza e che un avvocato che da dodici anni è iscritto all'albo possa benissimo patrocinare davanti alla Cassazione.

PRESIDENTE. Il senatore Bucciero si dichiara soddisfatto della spiegazione o insiste su questo punto?

BUCCIERO. Non sono soddisfatto ma ne prendo atto.

PRESIDENTE. Se dev'essere motivo di scontro andiamo a votare.

BUCCIERO. No, signor Presidente; mi consenta di dire che prendo atto che l'unica motivazione apportata è quella della fretta, cioè la fretta di licenziare questo testo perchè se modificassimo qualche cosa la Camera potrebbe risentirsi: ecco, io ritengo che questo tipo di motivazione non sia accettabile.

PRESIDENTE. Io ritengo però che il riferimento fatto al lavoro svolto alla Camera rappresenti anche una forma di rispetto per i colleghi dell'altro ramo del Parlamento, che su questo hanno ampiamente dibattuto.

CALLEGARO. Non c'è neanche nessuna motivazione contraria.

PRESIDENTE. Esatto: è una questione di rispetto e poi non c'è neanche nessuna motivazione contraria.

MELONI. Io vorrei anche si considerasse che negli ultimi anni il termine per poter sostenere l'esame di procuratore è aumentato da uno a due anni, per cui mi sembra che quei due anni in meno di cui stiamo trattando tutto sommato siano compensativi della durata del praticantato.

PRESIDENTE. Prendiamo atto della circostanza che il senatore Bucciero non vuole che sia fatta oggetto di votazione la sua obiezione e passiamo all'esame del comma 2.

GRECO, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda il comma 2, così come gentilmente è intervenuto prima il senatore Russo per dare spiegazioni sul comma 1 all'interrogativo e alla preliminare opposizione del senatore Bucciero, desidererei che lo stesso senatore Russo illustrasse questo comma, perchè io come relatore (ma interpellando anche gli altri colleghi senatori che sono intervenuti nel Comitato ristretto) non ho fatto altro che recepire gli emendamenti presentati dal senatore Russo. Quindi chiedo a quest'ultimo se cortesemente li può illustrare in maniera tale da renderne più di me il senso.

RUSSO. Io segnalo preliminarmente che c'è un errore materiale nella scrittura del comma 2, nel senso che dovrebbero essere cancellate le parole: «da meno di un anno»; tali parole si ritrovano nel comma 3, poi c'è stata una erronea trasposizione anche nel comma 2, il quale dunque dovrebbe recitare: «2. Per coloro che alla data di entrata in vigore della

presente legge sono iscritti all'albo dei procuratori legali ovvero all'albo degli avvocati, si considera, ai fini del termine di cui al comma 1, anche il periodo di esercizio della professione di procuratore».

Il secondo periodo dello stesso comma 2 prende in considerazione la situazione di chi è iscritto all'albo degli avvocati avendo superato l'apposito esame, che sarebbe penalizzato se venisse usato un termine con riferimento all'iscrizione all'albo dei procuratori; allora si dice che in questo caso, se è più favorevole, il termine, che oggi è di otto anni, diventa di sette anni e decorre dal momento dell'iscrizione all'albo degli avvocati. Quindi, se un procuratore dopo due anni ha dato l'esame da avvocato, sommando i due anni ai sette anni ottiene il totale di nove anni, per cui accede alla Cassazione dopo nove anni.

PRESIDENTE. E mi sembra che sia giusto. Faccio comunque rilevare che l'errore materiale evidenziato dal senatore Russo nel comma 2 è già stato sanato nel testo attualmente a disposizione della Commissione.

RUSSO. Oggi l'avvocato accede alla Cassazione dopo dieci anni, quindi c'è una riduzione proporzionale. Mi pare una norma giusta, altrimenti chi ha dato l'esame da avvocato perderebbe i vantaggi.

GRECO, *relatore alla Commissione*. Ringrazio il collega Russo per questa illustrazione. Io già in premessa avevo spiegato la motivazione del comma 2, nel senso che nel testo licenziato alla Camera non si era tenuta presente questa differente posizione soggettiva.

Aggiungo ancora che il termine di sette anni è venuto fuori attraverso uno studio dei vari emendamenti presentati sulla materia, perchè il senatore Russo aveva presentato un emendamento che proponeva un termine di sei anni, un altro emendamento presentato da me e dal senatore Milio proponeva un termine di otto anni, mentre i senatori Bucciero e Caruso ne avevano presentato un altro che proponeva un termine di sette anni: alla fine abbiamo aderito a quest'ultimo emendamento.

MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo ribadisce in questa sede la posizione già illustrata alla Camera, quindi, in particolare, in relazione a tutti e tre i termini, dodici anni nel comma 1, sette nel comma 2 e cinque nel comma 3, essendo evidentemente tali termini tutti collegati è chiaro che la posizione è univoca e pertanto il Governo esprime parere contrario.

RUSSO. Il comma 3 risolve un problema diverso. Oggi si può accedere all'esame per il patrocinio alle giurisdizioni superiori dopo un anno dall'iscrizione all'albo degli avvocati. Unificando l'albo degli avvocati con quello dei procuratori questo termine rimarrebbe troppo ridotto, perchè dopo un anno dall'iscrizione all'albo si potrebbe dare l'esame per il patrocinio in Cassazione; allora ci è parso opportuno elevare il termine a cinque anni. Quindi questa non è una riduzione, ma un aumento del termine.

SCOPELLITI. Anche nel comma 3 vanno eliminate le parole: «da meno di un anno»?

GRECO, *relatore alla Commissione*. In questo comma no.

RUSSO. Oggi complessivamente il termine sarebbe di sette anni, cioè di sei più uno; con questo comma diventa di cinque anni.

Poi, nel secondo periodo del comma 3, si aggiunge che, per coloro che sono iscritti all'albo dei procuratori oppure sono iscritti all'albo degli avvocati da meno di un anno, il periodo di esercizio della professione di procuratore vale come esercizio della professione di avvocato. Qui il riferimento a coloro che sono iscritti all'albo degli avvocati da meno di un anno si spiega in relazione al terzo periodo, perchè per coloro che sono iscritti all'albo degli avvocati da più di un anno e che quindi hanno già maturato, in base alla legge vigente, il diritto di accedere all'esame per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, si prevede che resti fermo il termine di un anno, quindi non c'è bisogno di stabilire che si utilizza l'esercizio della professione di procuratore.

PRESIDENTE. Su questo comma abbiamo già registrato il parere contrario del Governo.

MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Vorrei fare una precisazione, altrimenti potrebbe sorgere un equivoco rispetto a quanto diceva il senatore Russo. Il Governo è favorevole ad elevare il termine, ma il suo parere è che andrebbe elevato a sei anni e non a cinque; mi rendo peraltro conto che c'è un problema di uniformità con gli altri commi e per questo ripeto che il Governo è di parere negativo pur rendendomi conto, che, avendo approvato i primi due commi, il terzo si rapporta alla *ratio* dei primi due.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Iscrizione all'elenco speciale dei dirigenti dello Stato)

1. I dirigenti con almeno cinque anni di anzianità o gli appartenenti alla carriera direttiva con almeno dieci anni di anzianità dell'Amministrazione centrale dello Stato e delle Amministrazioni degli Organi costituzionali che abbiano superato da almeno cinque anni l'esame per l'iscrizione all'albo dei procuratori o degli avvocati hanno diritto ad essere iscritti all'albo degli avvocati, elenco speciale, del luogo di residenza, al solo fine dell'utilizzo del titolo e del conseguimento dell'anzianità necessaria per l'abilitazione al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, ferme restando le norme sull'incompatibilità di cui al regio decreto-legge del 27 novembre 1933, n. 1578.».

GRECO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, si tratta di un emendamento - il cui contenuto era già stato anticipato nell'ultima seduta - non concordato con il Comitato ristretto, ma che sia io, sia il senatore Milio, sottoponiamo all'attenzione della Commissione. Tale emendamento riguarda una categoria particolare di persone che, avendo superato l'esame di procuratore legale, deve essere tenuta presente in questa particolare miniriforma ai fini dell'iscrizione all'albo speciale, mi riferisco ai dirigenti dello Stato. Vorrei invitare i colleghi a non spaventarsi per questo trattamento particolare riservato a tale categoria perchè è volto esclusivamente al fine dell'utilizzazione del titolo e del conseguimento dell'anzianità necessaria per l'abilitazione al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. Ricordo altresì ai colleghi che sia io sia il senatore Milio, cofirmatario dell'emendamento, saremmo disponibili a eliminare: «e del conseguimento dell'anzianità necessaria», e a mantenere: «al solo fine dell'utilizzazione del titolo per l'abilitazione al patrocinio presso le giurisdizioni superiori».

CALLEGARO. Signor Presidente, colleghi, esprimo il mio parere contrario su questo emendamento. Lo scopo del numero di anni necessari per poter ottenere l'abilitazione al patrocinio presso le giurisdizioni superiori non è costituito tanto dal decorrere del tempo, ma dal decorrere di questo rapportato all'esercizio della professione. Il primo, da solo, non sarebbe sufficiente perchè è necessario aver esercitato per quel dato numero di anni la professione raggiungendo quella competenza che consente all'individuo di essere iscritto all'albo per le giurisdizioni superiori. Estendere tale facoltà anche a questi dirigenti mi sembra eccessivo, tanto più che avevo proposto, ed è stato bocciato dal Comitato ristretto, un articolo simile che riguardava i professori universitari in materia di diritto. A maggior ragione direi che si debba bocciare l'emendamento riguardante questa categorie di persone.

RUSSO. Signor Presidente, colleghi, concordo con le osservazioni del senatore Callegaro. Sono anch'io contrario a tale emendamento perchè in realtà la legge attuale subordina l'iscrizione all'albo di Cassazione non ad una anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ma ad un periodo di esercizio della professione. Quindi l'essere iscritto all'albo ai fini dell'anzianità addirittura, paradossalmente, determinerebbe una discriminazione a favore di questi soggetti nei confronti di chi è iscritto all'albo degli avvocati e non è in grado di esercitare in maniera continuativa la propria professione.

BATTAGLIA. Signor Presidente, colleghi, preliminarmente chiedo che venga aggiunta la mia firma a quella dei presentatori dell'emendamento anche perchè è il frutto di un altro emendamento presentato dal senatore Meduri e da me condiviso. Si tratta di una categoria di operatori del diritto che esercitano la professione a tutela degli interessi della pubblica amministrazione di appartenenza e che non possono esercitarla al di fuori della propria amministrazione della quale sono dipendenti per una questione di incompatibilità con la propria carica. Annuncio il mio voto favorevole.

MILIO. Signor Presidente, colleghi, desideravo sostenere questo emendamento facendo presente che sia io, sia il collega Greco saremmo disponibili a subemendarlo cassando il periodo che si riferisce all'anzianità necessaria per l'abilitazione al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, ma lasciando l'utilizzo del titolo a coloro che l'hanno correttamente acquisito e che esercitando l'avvocatura all'interno di pubbliche amministrazioni si verrebbero a trovare nella situazione di coloro che non potranno mai più utilizzare il titolo di abilitazione conseguito. Di fatto, per l'incompatibilità derivante dal loro ruolo di dipendenti di amministrazioni pubbliche, esercitano la propria professione all'interno dell'amministrazione di cui fanno parte e non possono esercitarla all'esterno privatamente. Mi sembra che ciò costituisca il doveroso riconoscimento di un titolo alle persone che l'hanno acquisito legalmente.

FOLLIERI. Signor Presidente, colleghi, vorrei richiamare all'attenzione di chi vuole intervenire su questo emendamento e far presente a coloro i quali hanno delle perplessità che, prescindendo dalla qualifica, si deve trattare di persone che abbiano superato da almeno cinque anni l'esame per l'iscrizione all'albo dei procuratori o degli avvocati. Ciò significa che non è che non abbiano l'esperienza necessaria, ma che non la possono utilizzare per motivi di incompatibilità. Ripeto, si tratta di persone che hanno superato degli esami. Questo emendamento vuole consentir loro, un domani, di far valere il decorso del tempo ai fini di esercitare la propria professione quando andranno in pensione così come fanno anche i magistrati che pur non avendo mai fatto gli avvocati, possono accedervi.

Ripeto: sono favorevole all'articolo aggiuntivo per le sacrosante attestazioni che sono state date a questa categoria di persone, cioè i dirigenti con almeno cinque anni di anzianità e gli appartenenti alla carriera direttiva con almeno dieci anni di anzianità in amministrazioni centrali dello Stato o in amministrazioni degli organi costituzionali i quali abbiano superato e di fatto svolgano un vero e proprio esercizio di natura professionale.

Io sono favorevole anche per una questione di giustizia, in quanto i magistrati, quando si congedano dall'attività loro propria giurisdizionale, in definitiva hanno accesso all'albo degli avvocati; quindi, anche per questa motivazione, cioè per il fatto che bisogna eliminare una disparità di trattamento, io preannuncio il mio voto favorevole, anzi chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento 4.0.1.

BUCCIERO. Signor Presidente, alcune affermazioni che ho sentito mi meravigliano, nel senso che io ritenevo si dovesse procedere ad eliminare il diritto che hanno i magistrati ad iscriversi nell'albo degli avvocati dopo un certo numero di anni, invece qua si propone di allargare la categoria di coloro i quali dovrebbero avere diritto ad iscriversi all'albo.

Nella fattispecie, cioè a proposito di questo articolo 4-*bis* così come proposto, io leggo: «I dirigenti con almeno cinque anni di anzianità», ma osservo che questa anzianità è nella qualifica di dirigente; analogamente, «gli appartenenti alla carriera direttiva con almeno dieci anni di anzianità dell'Amministrazione centrale dello Stato e delle Amministra-

zioni degli Organi costituzionali» hanno questo tipo di anzianità, cioè non nell'esercizio della professione forense. Quindi, a coloro i quali affermano che è un'anzianità valida perchè esercitano la loro professione, rispondo che l'articolo 4-*bis* non è per niente illustrato nè motivato in questo modo: ai soggetti interessati da questo articolo aggiuntivo l'anzianità deriva dal ruolo di dirigente e allora io mi chiedo se si possa concedere il diritto di cui trattasi, per questo solo fatto e per aver superato decine di anni prima il concorso per procuratore, a coloro i quali – e ne conosco tanti – sono dirigenti da oltre vent'anni nel servizio veterinario della regione tale o talaltra.

Pertanto, avanzando le mie perplessità, esprimo parere sfavorevole all'emendamento 4.0.1 posto in questi termini.

SCOPELLITI. A me dispiace molto dichiarare il mio voto contrario a un emendamento presentato dal collega Greco, ma trovo quello in questione come un emendamento distributore di privilegi e quindi sperequativo, nel senso che va a vantaggio di pochi e a danno di molti. Infatti, ci sono nella nostra società tanti giovani laureati che però non hanno il livello dirigenziale e non capisco perchè non debbano godere di norme che invece vanno a vantaggio solo dei dirigenti. Quindi questo emendamento è veramente dannoso per i giovani che sono nelle amministrazioni pubbliche.

Diceva un collega che l'emendamento è scritto al solo fine dell'utilizzo del titolo e del conseguimento dell'anzianità necessaria per l'abilitazione al patrocinio presso le giurisdizioni superiori: beh, ma il fatto che si chieda ciò vuol dire che anche il titolo e l'anzianità hanno un valore ai fini del raggiungimento di alcuni obiettivi.

Pertanto, è proprio nel trovarlo quasi incostituzionale che confermo il mio no assoluto a questo emendamento.

MELONI. Anche io intervengo per esprimere il mio totale dissenso rispetto a questo emendamento, intanto per la sua genericità, perchè mi sembra davvero inconcepibile parlare di «dirigenti», indicandoli così genericamente, con almeno cinque anni di «anzianità», non si sa in che cosa, per cui potrebbero essere dirigenti in un qualsiasi settore, anche in quello veterinario o agrario, cioè veramente in qualsiasi ramo dell'amministrazione pubblica. E poi, anche il riferimento alla «carriera direttiva» cosa significa? La «carriera direttiva» per ogni amministrazione ha un senso ed è relativa a un ordinamento interno rispetto al quale probabilmente anche i non laureati possono farne parte.

GRECO, *relatore alla Commissione*. Però si dice: «che abbiano superato da almeno cinque anni l'esame per l'iscrizione all'albo dei procuratori o degli avvocati»; leggiamolo tutto questo emendamento, altrimenti sembra che veramente si voglia privilegiare una categoria di incompetenti; io l'ho detto che è una categoria particolare, ma non dequalificata.

PRESIDENTE. Senatore Greco, lasciamo finire di parlare il senatore Meloni. Sì, è scritto, ma dobbiamo supporre che il senatore Meloni l'abbia letto.

MELONI. Voglio precisare meglio questo concetto. Possono esservi dirigenti che abbiano conseguito il diploma di perito agrario, si siano successivamente laureati e abbiano anche conseguito il titolo di procuratore legale superando l'esame, però siano dirigenti in quanto assunti come periti agrari, avendo svolto quindi, come tali, esclusivamente funzioni che non hanno niente a che fare con il diritto. Questa è una delle interpretazioni.

Altra considerazione. Cosa vuole dire: «luogo di residenza» quando si fa riferimento solo ai dirigenti dell'amministrazione centrale dello Stato? Stiamo dicendo che tutti coloro che sono dirigenti dell'amministrazione centrale dello Stato, finito il loro corso o la loro carriera, diventano tutti cassazionisti in quanto passano dagli uffici del ministero a quelli del palazzo di giustizia.

Per finire, ritengo che, anche per come è organizzata oggi la pubblica amministrazione, escludere da questa previsione, per esempio, i dirigenti regionali che fanno parte della pubblica amministrazione in genere, non sia corretto: perchè solo i dirigenti della carriera direttiva dell'amministrazione centrale dello Stato e non anche i dirigenti delle regioni, delle province, eccetera? Dunque io credo che un emendamento siffatto sarebbe certamente viziato anche sotto il profilo della costituzionalità.

CALLEGARO. Condivido pienamente quello che hanno detto il senatore Meloni e la senatrice Scopelliti e aggiungo quanto segue.

Come dice il proponente, queste sono persone che hanno sostenuto l'esame di procuratore, quindi il punto di partenza è l'esame di procuratore o di avvocato; però andiamo a vedere il punto di arrivo: che cosa faranno costoro? Queste persone vogliono andare ad esercitare in Cassazione, quindi c'è una frattura fra il conseguimento del titolo e l'esercizio in Cassazione. Se questo diritto servisse loro solo per fare carriera e per avere qualche soldo in più quando andranno in pensione, non mi interesserebbe nulla: ma esercitare in Cassazione no.

PRESIDENTE. Per quanto mi riguarda, il mio è un parere assolutamente contrario a questo emendamento, perchè urta contro la qualificazione della professione di avvocato, che oggi richiede una migliore specializzazione che penso non si possa ottenere nell'esercizio di una amministrazione che può essere la più qualificata possibile ma ai fini giurisdizionali questa possibilità non la offre. Questo è il motivo per il quale io personalmente esprimo parere contrario all'emendamento al nostro esame.

Aggiungo che non c'entra nulla il riferimento alla perequazione rispetto ai magistrati, cioè alla possibilità per i magistrati di iscriversi all'albo, perchè l'esercizio della professione giurisdizionale, svolto, si pensa, con la stessa qualità professionale degli avvocati (ed è una risposta che do al senatore Bucciero) ritengo dia titolo ad un magistrato per potersi iscrivere correttamente all'albo degli avvocati.

BUCCIERO. Quella che dovrebbero acquisire i magistrati per fare gli avvocati è la *forma mentis*.

MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo esprime parere contrario nei confronti dell'emendamento 4.0.1 perchè in contrasto con l'impostazione complessiva della legge, per la genericità della indicazione: «dirigenti» e perchè non si collega ad un effettivo esercizio della professione. Tra l'altro, per alcune categorie di dirigenti che esercitano l'attività professionale è già prevista l'iscrizione all'albo speciale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.1.

Non è approvato.

Art. 5.

*(Norme riguardanti la residenza e il domicilio
e norme di coordinamento)*

1. L'articolo 17, comma 1, n. 7), del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal seguente;

«7) avere la residenza nella circoscrizione del tribunale nel cui albo l'iscrizione è domandata».

2. L'articolo 82 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, è sostituito dal seguente:

«Gli avvocati i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio civile che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale presso cui è l'albo ove sono iscritti devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo ove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso.

In mancanza della elezione di domicilio questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria».

3. Il termine di cui all'articolo 14, comma 1, n. 6, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è aumentato di due anni.

4. All'articolo 27 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni, le parole: «gli avvocati che siano iscritti nell'albo da almeno due anni» sono sostituite dalle seguenti: «gli avvocati che siano iscritti da almeno sei anni».

GRECO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, colleghi, l'articolo 5 tratta le norme riguardanti la residenza ed il coordinamento. Anche tale articolo è stato formulato sulla base di emendamenti presentati da diversi senatori. Vi posso anticipare che l'articolo 17 del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, dovrebbe essere sostituito con ciò che è previsto dal comma 1, secondo una proposta modificativa presentata dal senatore Russo, che invito ad intervenire per illustrarla.

RUSSO. Ho presentato al Comitato ristretto tale proposta di modifica per una ragione molto semplice: nell'articolo 2 abbiamo previsto che i titoli necessari oggi per l'iscrizione nell'albo dei procuratori, valgono

anche per l'iscrizione nell'albo degli avvocati, e tra questi titoli, che sono indicati nell'articolo 17, oggi vi è l'obbligo della residenza nel capoluogo del circondario. Dal momento che l'intento della legge è quello di equiparare la professione di procuratore a quella di avvocato e non viceversa, a me è parso opportuno sostituire questa parte dell'articolo 17 con l'analoga parte dell'articolo 27 che prevede i titoli per l'iscrizione all'albo degli avvocati, dove si prevede che l'avvocato debba avere la residenza nella circoscrizione del tribunale nel cui albo l'iscrizione è domandata. Mi pare che tale disposizione sia opportuna per evitare che l'avvocato sia vincolato alla residenza nel capoluogo mentre oggi l'avvocato, e non il procuratore, può risiedere in qualunque comune compreso nel circondario del tribunale.

Continuo il mio intervento illustrando anche la proposta modificativa al comma 2. Con la riforma che stiamo realizzando, nelle funzioni dell'avvocato si assommano sia quelle di rappresentanza, oggi tipiche della professione di procuratore, sia quelle di assistenza e difesa, tipiche della funzione dell'avvocato. Oggi esiste una norma, l'articolo 82 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 36, in base alla quale i procuratori che esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori dalla circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo ove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso. Probabilmente, per effetto del nostro attuale articolo 3, dove diciamo che il termine procuratore si intende sostituito col termine avvocato, questa disposizione potrebbe già considerarsi applicabile anche agli avvocati. Poichè tuttavia vi è questo inciso «fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati», che ha una ragione storica perchè la professione di procuratore, tutti i colleghi lo ricordano, all'inizio era a numero chiuso con assegnazione ad una determinata circoscrizione, ho il timore che possa dubitarsi della estensibilità di questa norma agli avvocati. D'altra parte credo che sia estremamente importante stabilire senza incertezze il principio che quando l'avvocato difenderà un proprio cliente in un luogo diverso o dal circondario, o dal distretto, e su questo punto potremmo fare delle riflessioni, debba eleggere domicilio nel luogo ove si svolge il giudizio perchè questa norma serve a tutelare la controparte che deve avere un interlocutore al quale sia possibile notificare gli atti senza incertezze. Credo, quindi, che piuttosto che lasciare questa sia pur vaga incertezza sull'applicabilità dell'articolo 82, sia più opportuno riformulare la norma con riferimento esplicito all'avvocato.

Ho mantenuto la seconda parte dell'articolo 82 che parla di circoscrizione del tribunale. Potrebbe però essere opportuno limitare questa disposizione all'avvocato che svolge la propria attività al di fuori del distretto. Su tale questione avrei piacere di sentire l'opinione dei colleghi per un confronto.

BERTONI. Signor Presidente, colleghi, a me pare - d'altra parte lo ha già detto il senatore Russo, sia pure in termini dubitativi - che la discussione sia superflua perchè l'articolo 3 che abbiamo approvato comporta la sostituzione del termine «procuratori» dall'articolo 82 del regio decreto n.36 del 22 gennaio 1934, col termine «avvocati». Voglio poi aggiungere che l'articolo 82 parla di tribunali al quale sono assegnati,

mentre nella norma che si propone si parla di tribunali presso l'albo cui sono iscritti. Non vedo la differenza!

Non capisco poi la questione del numero chiuso perchè non mi sembra che esista.

RUSSO. Esisteva in origine.

BERTONI. Ma adesso non esiste più, viviamo nell'attualità e non esiste un numero chiuso. Mi sembra che la disposizione sia inutile e anzi possa essere fonte di equivoci perchè dopo aver scritto che dovunque il termine procuratore viene sostituito con il termine avvocato, il prevedere, per questa sola norma, la sostituzione del termine procuratore con il termine avvocato crei delle incertezze. La norma così come è formulata attualmente non mi piace, le leggi debbono avere anche il carattere di non essere superflue perchè quando lo sono creano degli equivoci.

GRECO, *relatore alla Commissione*. Pregherei il senatore Russo di pronunciarsi in seguito all'intervento del senatore Bertoni sul suo emendamento.

RUSSO. Collegli, non ho difficoltà a questo punto a ritenere inutile la mia proposta di modifica. Ritengo però opportuno che resti agli atti della Commissione la sua volontà unanime sulla superfluità della proposta, motivata dal fatto che il suo contenuto è già racchiuso nell'attuale articolo 82 del regio decreto 22 gennaio 1934 che, dall'entrata in vigore della presente legge, si applicherà agli avvocati in virtù dell'articolo 3 che abbiamo poco fa approvato.

BUCCIERO. Signor Presidente, io condivido le preoccupazioni che hanno animato il senatore Russo nel presentare questo comma, così come le osservazioni del senatore Bertoni, quindi sono del parere che forse si può ritirare lo stesso comma senza danno.

Osservo però che forse si poteva approfittare di questa occasione per eliminare dall'attuale formulazione, la seguente: «In mancanza della elezione di domicilio questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria», in quanto questo inciso ha portato a gravi problemi, come voi tutti avvocati e giudici sapete, per le opposizioni innumerevoli che hanno impegnato i nostri tribunali. Si poteva approfittare invece per emendare nel senso che, in mancanza della elezione di domicilio, l'atto era nullo: era la sanzione più opportuna.

BERTONI. È peggio.

BUCCIERO. Io la vedo così perchè la mia esperienza mi ha portato ad avere una casistica enorme di situazioni di questo genere.

Quindi io ritengo, appunto, che, ove non si voglia approfittare dell'occasione per accogliere questo suggerimento, tanto vale ritirare *in toto* il comma. Un'ultima cosa volevo aggiungere. C'è un'imprecisione sia in questo comma 2 sia nell'originario articolo 82 del regio decreto n. 37 del 1934, perchè, quando si dice che l'avvocato deve eleggere domicilio nel luogo ove ha sede l'autorità giudiziaria, questo significa che

si deve eleggere domicilio presso la pretura. Ecco perchè forse va eliminato totalmente il comma 2.

GRECO, *relatore alla Commissione*. Io, prendendo atto di quanto è stato sinora detto negli interventi, ma soprattutto dei chiarimenti forniti dal senatore Bertoni e poi della disponibilità al ritiro del comma 2 che, come emendamento, portava la firma del senatore Russo, più che accettare dei correttivi, dal momento che già avevamo forse operato una forzatura nell'introdurre la modifica all'articolo 82 del regio decreto n. 37 del 1934, preferirei che venisse revocato *in toto* il comma 2 e quindi non tener conto del suggerimento, sia pure accettabile, del senatore Bucciero, perchè al limite, nel momento in cui si metterà mano ad un riordino generale della professione forense, si potrà vedere di sistemare meglio anche l'ultima parte dell'articolo 82.

Quindi sono anch'io favorevole al ritiro del comma 2, per cui lo stesso comma 2 dell'articolo 5 si intenderebbe non sottoposto alla vostra attenzione e quindi al voto.

MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è dello stesso orientamento.

CARUSO Antonino. Dunque l'articolo 5 sopravviverebbe, se ben capisco, con i commi 1, 3 e 4.

PRESIDENTE. Al momento sì, ma ancora non abbiamo deciso definitivamente.

CARUSO Antonino. Gli altri commi sopravviverebbero, nel senso che non sono influenzati dal ritiro del comma 2.

Allora, facendo un passo indietro, con riferimento al comma 1, osservando che la modifica in esso contenuta si propone di riformare l'articolo 17 dell'ordinamento professionale non più considerando il capoluogo, se ben ricordo, ma la circoscrizione del tribunale in cui deve avere la residenza l'aspirante procuratore legale, ritengo che questo sia già un passo in avanti rispetto alla previsione attualmente vigente. Però chiedo (in particolare al relatore, nel caso in cui egli ritenga di far sua la proposta attraverso un emendamento) se non sia opportuno, considerando l'attualità in cui viviamo, estendere questa facoltà di mera residenza, come requisito per l'iscrizione all'albo dei procuratori, non già alla circoscrizione del tribunale ma addirittura all'ambito distrettuale, considerando che, a mio modo di vedere, nell'esercizio della professione, più che alla residenza anagrafica, al luogo dove il professionista vive o è candidato a vivere, debba farsi riferimento al domicilio professionale, cioè alla realtà sociale, economica in cui si appresta ad esercitare la sua professione.

BUCCIERO. L'osservazione del senatore Caruso mi sembra fondata, solo che, se non ricordo male, l'obbligo di avere una residenza nel capoluogo, una volta, nella circoscrizione, oggi, è relativo alla sede del consiglio dell'ordine: mi pare che esista una stretta relazione, in modo da non consentire equivoci.

BERTONI. Infatti è così. È una disposizione mutuata dall'obbligo previsto oggi per gli avvocati.

RUSSO. Signor Presidente, se posso aggiungere un'osservazione, anche qui, nella logica che suggeriva prima il relatore e che mi trova consenziente di non modificare in questa sede l'ordinamento professionale ma di limitare il nostro intervento a disciplinare ciò che è necessario in conseguenza della soppressione dell'albo dei procuratori, faccio notare che la residenza nella circoscrizione è prevista dal vigente articolo 27 per gli avvocati, giacché si dice: «avere la residenza nella circoscrizione del tribunale nel cui albo l'iscrizione è domandata», quindi questo comma 1 si limita a sostituire la previsione vigente per gli avvocati a quella vigente per i procuratori che non ha più ragione di essere.

Le ulteriori modifiche, che potrebbero anche essere ragionevoli, io preferirei riservarle ad una valutazione complessiva dell'ordinamento della professione forense.

BERTONI. C'è la ragione che avanza il senatore Bucciero che giustifica il fatto che si tratti della circoscrizione.

GRECO, *relatore alla Commissione*. Sì, la circoscrizione perché è la sede del consiglio dell'ordine.

Comunque io ritengo che, appunto, in un riordino generale dell'ordinamento professionale degli avvocati forse potrebbe trovare ingresso l'osservazione che ha avanzato il senatore Caruso.

In conclusione, ritiro il comma 2 dell'articolo 5.

PRESIDENTE. Passiamo dunque all'esame del comma 3, che adesso è diventato comma 2.

GRECO, *relatore alla Commissione*. Il comma 3 concerne sempre delle norme di coordinamento relative alle giurisdizioni amministrative. Il testo unificato ha recepito due emendamenti a firma del senatore Bucciero, il quale può meglio di me illustrarli.

BUCCIERO. Il comma 3 concerne la legge in esso richiamata, la n. 1034 del 6 dicembre 1971, che regola l'accesso al concorso per referendario nel TAR; in particolare, l'articolo 14, comma 1, n. 6, consente l'accesso anche agli avvocati iscritti all'albo da quattro anni. Quindi, rispetto all'esercizio della professione, sarebbero dieci gli anni, cioè sei da procuratore e quattro da avvocato; eliminando l'albo dei procuratori, mi sembra che questo termine complessivo di dieci anni si ridurrebbe in misura eccessiva, ove non si approvasse questo comma, il quale, come voi vedete, fa sì che quel termine diventi di sei anni in totale, perché in effetti deriverebbe dalla somma dei quattro previsti dall'articolo 14 della legge n. 1034 che ho citato, più due anni.

Si tratta comunque di una riduzione rispetto ai dieci anni originari perché mi sembrava razionale consentire, dopo sei anni, il diritto all'accesso ad un concorso che comunque deve essere superato.

BERTONI. Ed è un concorso anche difficile.

BUCCIERO. È soltanto una facoltà di accesso, non è un'iscrizione di diritto, cioè non si diventa referendari di diritto.

BERTONI. No: è giusto, io sono d'accordo.

BUCCIERO. Passo all'illustrazione della proposta di modifica al comma 4, suggeritami dalla stessa *ratio*. Il regio decreto n.1611 del 30 ottobre 1933, regola l'accesso al concorso per sostituti avvocati dello Stato di seconda classe: possono accedervi gli avvocati iscritti all'albo da almeno due anni, ciò significa sei da procuratore più due da avvocato. L'emendamento suggerisce che siano iscritti all'albo da almeno sei anni, con una riduzione di due anni, così da seguire la *ratio* che ci ha accompagnato per tutti gli altri emendamenti.

MILIO. Signor Presidente, colleghi, desideravo precisare che anche per l'accesso alle altre amministrazioni dello Stato sono previsti i termini che legittimano l'accesso con un minimo di permanenza di iscrizione nell'albo degli avvocati. Penso, quindi, che se noi licenziassimo il provvedimento in questi termini, il problema si porrebbe per le fattispecie diverse da quelle qui regolate, nel senso che per l'accesso alle altre giurisdizioni - come per esempio per la Corte dei conti - il termine resterebbe. Si prevede, sempre ai fini dell'accesso, una permanenza di iscrizione nell'albo degli avvocati di due anni, quindi se noi prevedessimo, così come è previsto qui, solo queste due fattispecie le altre rimarrebbero...

BERTONI. Le abbiamo previste al comma 1 dell'articolo 4 dove si parla di giurisdizioni superiori, tra le quali è compresa la Corte dei conti.

MILIO. Non mi sembra che ci sia tale previsione.

RUSSO. Signor Presidente, colleghi, non so se l'osservazione del collega Milio sia fondata o meno, però mi sembra che egli facesse riferimento ad altre situazioni, diverse da quelle che noi abbiamo preso in considerazione. Ora, se queste situazioni esistono, devono essere disciplinate.

BERTONI. Ma non esistono!

RUSSO. Se siamo sicuri che non esistano l'osservazione si intende superata. Ne volevo fare un'altra però, puramente di forma: nel comma 3 anziché: «è aumentato di due anni» credo sarebbe meglio far riferimento al termine risultante e cioè: «è aumentato a quattro anni», per una lettura più semplice della norma. In questo modo diventerebbe: «a sei anni».

PRESIDENTE. Senatore Russo, lei quindi dice: «è di sei anni».

RUSSO. Sì, signor Presidente.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, colleghi, domandiamoci se sia adeguato questo aumento perchè il termine per l'iscrizione degli av-

vocati all'albo di Cassazione, che attualmente è di dieci anni, diventerebbe di dodici. Non so se sarebbe il caso di stabilirlo in otto anni per mantenere un certo equilibrio tra i termini attuali e quelli ridotti successivamente.

RUSSO. Signor Presidente, colleghi, volevo segnalare che nel regio decreto n. 1611 del 30 ottobre 1933 sull'Avvocatura dello Stato c'è anche, o c'era, l'articolo 31 che mi sembra essere stato eliminato da una successiva legge. Vorrei da voi avere conferma, in tal caso l'osservazione si intende superata.

BUCCIERO. Senatore Russo, le confermo che l'articolo 31 è stato abrogato.

GRECO, *relatore alla Commissione*. Annuncio che sono d'accordo nel modificare il comma 2 con l'introduzione delle parole: «è aumentato ad otto anni» perchè bisogna modificare il testo unificato.

Prima di votare l'articolo 5, vorrei ricordare che tale articolo risulta quindi composto da tre commi. Per maggiore chiarezza vi ricordo che il secondo comma si elimina per intero, il terzo viene rettificato con l'espressione: «è aumentato a otto anni» e diventa secondo comma e vengono eliminate le parole: «di due anni». Ricordo altresì che dalla rubrica dell'articolo 5, va eliminata l'espressione: «il domicilio».

MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, senatori, per le stesse motivazioni espresse precedentemente, il Governo ritiene che l'aumento sia troppo squilibrato rispetto alla disciplina vigente. Il mio parere è quindi contrario, ritengo tuttavia corretto, per una questione di coerenza con le modifiche dei termini già apportate nei precedenti articoli, mantenere la stessa misura anche in questo articolo.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, colleghi, mi chiedo quale necessità vi sia di accelerare i tempi al momento in cui passiamo al voto. L'articolo 1 di questo disegno di legge è stato fatto votare dal presidente Zecchino in poco meno di quattro secondi.

Registrata questa necessità di urgenza, annuncio il mio voto di dissenso rispetto a quello che presumibilmente sarà espresso dal mio Gruppo con riferimento al comma 1, sul quale sono prima intervenuto. Condivido l'opinione che il testo proveniente dalla Camera dei deputati non debba essere soggetto a stravolgimenti che allarghino la materia del decidere, ma poichè la stessa norma è stata modificata in questo testo, ritengo che debba essere fatto in maniera corretta e aderente all'attualità così che non ci siano poi successive altre modifiche.

Non condivido le argomentazioni del senatore Bucciero e del senatore Bertoni con riferimento a quanto prima ho osservato e mi sembra che in linea generale la Commissione non tenga conto di realtà che si affacciano prepotentemente alla nostra attenzione e che riguardano, per esempio, il fenomeno delle città metropolitane che, ricordo, rappresentano un quinto dei cittadini che abitano in questo paese. Nel caso specifico, facendo riferimento per esempio alla città di Milano, ricordo che il

comune di Cinisello Balsamo è nell'ambito della circoscrizione del tribunale di Monza, ma dista dal capoluogo, da Milano in particolare, quattro chilometri. Ecco quindi l'assurdità che deriverebbe dal mantenimento della norma come era nella previsione del 1933, con una realtà sociale e del territorio totalmente diversa da quella di oggi; l'assurdità di tale norma mantenuta in questa miniriforma che sta per essere approvata, sarebbe quella di un professionista che, residente in un comune immediatamente prossimo alla grande città (è chiaro che il fenomeno è più marcato nell'ipotesi della grande città), si trovi ad essere iscritto, proprio come osservava il senatore Bucciero, al consiglio dell'ordine di un tribunale e poi eserciti, in maniera costante ed abituale, la propria professione presso un diverso tribunale, con tutto quanto da questo consegue anche con riferimento al potere di controllo che i consigli dell'ordine devono esercitare nei confronti dei professionisti, un potere di controllo che dev'essere evidentemente esercitato con riferimento al territorio in cui il professionista svolge concretamente la sua attività e non con riferimento ad uno diverso e virtuale.

Quindi, pur condividendo i rimanenti commi, poichè la votazione viene effettuata sull'articolo nel suo complesso, annuncio il mio voto non favorevole all'intero articolo. Se invece fosse chiesta la votazione per commi separati, io annuncerei il mio voto contrario al comma 1 e il mio voto favorevole a tutti gli altri.

MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Esprimo parere contrario all'approvazione di questo articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5 che, a seguito delle modificazioni emerse dalla discussione, risulta così formulato:

Art. 5.

(Norme riguardanti la residenza e norme di coordinamento)

1. L'articolo 17, primo comma, numero 7°, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal seguente:

«7° avere la residenza nella circoscrizione del tribunale nel cui albo l'iscrizione è domandata».

2. Il termine di cui all'articolo 14, primo comma, numero 6, della legge 6 dicembre 1971, n.1034, è aumentato a otto anni.

3. Alla lettera e) del primo comma dell'articolo 1 della legge 20 giugno 1955, n. 519, le parole: «non inferiore ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a sei anni».

È approvato.

Art. 6.

(Abrogazione di norme incompatibili)

1. Sono abrogati gli articoli 2, primo comma, 5, 6, 27, 28 e 29 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nonchè gli articoli 31, 32, 33 e 34 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, e successive modificazioni.

2. È altresì abrogata ogni altra disposizione di legge o di regolamento incompatibile con le disposizioni della presente legge.

GRECO, *relatore alla Commissione*. L'articolo 6 penso non abbia molto bisogno di illustrazione perchè tratta dell'abrogazione di quelle norme che risultano incompatibili a seguito delle modifiche apportate con gli articoli precedenti.

MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

GRECO, *relatore alla Commissione*. L'articolo 7 non è altro che l'indicazione dell'entrata in vigore della presente legge, che coincide con il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (a meno che non si voglia indicare un termine maggiore).

MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

RUSSO. Io vorrei fare una dichiarazione di voto nel senso seguente.

Al Comitato ristretto avevo presentato un emendamento il quale prevedeva che, fino a quando il Consiglio nazionale forense non avesse adeguato le tariffe professionali alla unificazione della professione di procuratore e di avvocato, si sarebbe continuato ad applicare le tariffe in vigore, con riferimento, rispettivamente, alle prestazioni di rappresentanza previste oggi nella tariffa dei procuratori e alle funzioni di assistenza e difesa previste nella tariffa degli avvocati.

I colleghi nel Comitato ristretto mi hanno fatto osservare che questo emendamento è superfluo, perchè, indubbiamente, nulla dicendosi, non

può che continuarsi ad applicare la tariffa in vigore con riferimento alle diverse prestazioni. Io mi sono convinto della superfluità e quindi ho consentito che questo emendamento non venisse portato all'attenzione della Commissione.

Mi pareva però opportuno, oggi, dare conto di questa vicenda perchè resti agli atti che la Commissione giustizia si è posta il problema e ha ritenuto che esso possa essere risolto *de plano* nel senso indicato: poichè oggi si assommano nella nuova figura di avvocato le funzioni di rappresentanza e difesa, fino a quando il Consiglio nazionale forense non avrà approvato una nuova tariffa, continuano ad applicarsi le tariffe dei procuratori e degli avvocati per le rispettive funzioni.

Per il resto, annuncio il voto favorevole del nostro Gruppo a questo disegno di legge, che credo rappresenti anche una riforma molto attesa dai professionisti, avvocati e procuratori, riforma alla quale l'intera Commissione ha lavorato in maniera molto costruttiva. Do atto al relatore del lavoro molto utile che ha svolto a questo riguardo e mi auguro che la Camera dei deputati recepisca le modifiche che noi abbiamo apportato e che sono nello stesso spirito del disegno di legge da essa approvato: mi sembra che abbiamo fatto un lavoro di completamento non inutile e quindi il nostro voto sarà favorevole.

BUCCIERO. A nome del mio Gruppo esprimo voto favorevole al disegno di legge nel suo complesso.

Indubbiamente, circa la fretta con cui la Camera ha esaminato il testo e le motivazioni che ho sentito portare in Commissione a proposito della necessità di non stravolgere quel testo, probabilmente il tempo ci dirà se abbiamo colto nel segno e previsto tutte le ipotesi che l'ordinamento professionale lascerà scoperte.

Ma il mio augurio è che questa prima, piccola riforma ci costringerà ad esaminare tutto l'ordinamento professionale degli avvocati e a discuterne tutta la riforma, per la quale ricordo che già sono stati depositati in questa legislatura numerosi disegni di legge e saranno sicuramente ripresentati quelli che, nella XII legislatura, hanno visto la luce. E mi auguro che si possa finalmente provvedere, perchè è una necessità che ci viene evidenziata da tutto il mondo forense, non solo da quello degli avvocati.

Con questo augurio, rinnovo la mia dichiarazione di voto favorevole.

FOLLIERI. Dichiaro il voto favorevole anche del Partito popolare italiano, perchè questo, che potremmo definire un inizio di riforma dell'ordinamento professionale, era richiesto dalla classe forense, in quanto era inconcepibile che potesse ancora essere diversificata la posizione del procuratore rispetto a quella dell'avvocato; peraltro, con ciò mi pare si realizzi un allineamento, da parte dello Stato italiano, alle discipline che in materia sono vigenti nell'intera Europa.

Pertanto dichiaro il nostro voto favorevole con un ringraziamento (che esprimo non per retorica) al relatore, il quale è stato puntuale nel recepire tutti gli inviti e le sollecitazioni che venivano dalle varie forze politiche e nel Comitato ristretto, che ha svolto veramente un ottimo lavoro.

SCOPELLITI. Signor Presidente, colleghi, intervengo soltanto per comunicare il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia. Riprendendo quanto affermava il collega Russo, ritengo anch'io che si tratti di un provvedimento atteso ed importante. L'auspicio è che la Camera dei deputati riconosca il buon lavoro svolto da questa Commissione e sappia e voglia approvare in tempi rapidi la legge così come sta per essere fatto qui in Senato.

CALLEGARO. Signor Presidente, colleghi, ritengo che si sia lavorato veramente bene e velocemente, con una rapidità che non è andata a discapito dei contenuti e della sostanza. Voglio anch'io formulare un auspicio: se noi, visto come abbiamo lavorato bene insieme su questo provvedimento, adottassimo lo stesso sistema anche per altri disegni di legge che abbiamo allo studio e per i quali stiamo lavorando in Comitato ristretto, otterremmo risultati ottimi. Sarebbe, altresì, veramente lodevole...

BERTONI. C'è progetto e progetto.

CALLEGARO... e bello.

GRECO, *relatore alla Commissione*. Il voto per il Gruppo di Forza Italia è già stato preannunciato dalla senatrice Scopelliti che ringrazio apertamente così come ringrazio tutti i colleghi di questa Commissione e i presentatori degli emendamenti i quali hanno dimostrato la massima disponibilità a ritirare quelli che avevamo giudicato in un preliminare esame capaci di stravolgere il testo licenziato dalla Camera. Ai colleghi dell'altro ramo del Parlamento inviamo un messaggio, quello di non prendersela per qualche modifica apportata al testo legislativo in quanto non abbiamo voluto fare i maestri di diritto. Ci siamo accorti che, probabilmente per la fretta che prende tutte quante le Commissioni, c'era stata qualche svista. Il nostro intento era quello di migliorarlo e non di stravolgerlo. A questo proposito debbo ringraziare i senatori che, facendo parte del Comitato ristretto, mi hanno aiutato molto in questo lavoro che in un primo momento sembrava facile. Ci siamo resi conto successivamente che proprio per licenziare un testo accettabile, che non desse interpretazioni che potevano portare a perplessità e dubbi, il lavoro da fare era invece molto e difficile.

Ringrazio il senatore Battaglia il quale, non dimentichiamo, è presentatore di un disegno di legge che è stato unificato al testo licenziato dalla Camera dei deputati per la sua disponibilità e per la modestia mostrata nel cedere il passo all'altro testo, il senatore Russo in quanto presentatore di molti emendamenti, i senatori Bertoni, Callegaro, Caruso Antonino, Bucciero e Meloni che hanno tutti fatto parte del Comitato ristretto. Ringrazio infine il senatore Follieri il quale, nonostante sia un esponente della maggioranza, ha sostenuto un mio emendamento. A proposito di questo emendamento, che è stato bocciato, mi permetto di raccomandare al rappresentante del Governo - visto che non mi aspettavo un suo parere negativo - di tenerne conto in un prossimo futuro quando verrà affrontato il tema dell'ordinamento professionale forense perchè andrebbero riviste tutte le categorie e le posizioni soggettive che

in questo testo non abbiamo potuto considerare visto che si trattava di una miniriforma.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di esprimere il voto del Gruppo Centro cristiano democratico consentitemi a nome della Presidenza di ringraziare il relatore e i senatori che hanno fatto parte del Comitato ristretto per la proficua e intensa attività svolta che ha molto semplificato il lavoro della Commissione, con ciò rendendo auspicabile che tale collaborazione si ripeta, visto che si sono lasciate da parte le pressioni di ordine politico che niente hanno a che vedere con la materia che questa Commissione tratta.

Annuncio pertanto il voto favorevole del mio Gruppo su questo disegno di legge che mi sembra porti una nota chiarificatrice nell'ambito della professione dell'avvocato, lasciando ovviamente aperta la possibilità futura, speriamo prossima, che tale professione venga rivista e rivisitata in un ordinamento diverso.

Avverto la Commissione che l'Ufficio di presidenza provvederà ad apportare in sede di coordinamento, le correzioni di carattere meramente formale che si renderanno necessarie.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. LUIGI CIAURRO